



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1143 c.o.m.

Periodi di permanenza minima nel grado

Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) tenente di vascello: 7 anni;
- b) capitano di fregata:
 - 1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianita' nel grado;
 - 2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianita' nel grado;
 - 3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianita' di grado pari o superiore a 15 anni;
- c) capitano di vascello: 5 anni;
- d) contrammiraglio: 2 anni. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti:
 - a) guardiamarina: 2 anni;
 - b) sottotenente di vascello: 6 anni;
 - c) tenente di vascello: 10 anni;
 - d) capitano di corvetta: 4 anni.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 26 febbraio 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VII — Avanzamento

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1143-periodi-di-permanenza-minima-nel-grado/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it